

Decreto federale *Progetto 1* concernente la naturalizzazione agevolata di cittadini stranieri in unione domestica registrata con cittadini svizzeri

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio, unione domestica registrata e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

² La Confederazione stabilisce principi applicabili alla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Minoranza (Amaudruz, Brand, Fehr Hans, Graber Jean-Pierre, Joder, Pantani, Pfister Gerhard, Rutz Gregor)

Non entrata in materia

1 FF 2015 ...

2 FF 2015 ...

3 RS 101

Art. 38 cpv. 1

Minoranza (Landolt, Amarelle, Flach, Gilli, Glättli, Heim, Masshardt, Naef, Schenker Silvia, Tschümperlin)

¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza in base ai legami di famiglia registrati, quali l'origine, il matrimonio, l'unione domestica registrata e l'adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

Minoranza (Schenker Silvia, Amarelle, Gilli, Glättli, Heim, Masshardt, Naef, Tschümperlin)

¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza in base ai legami di famiglia registrati, quali l'origine, il matrimonio e l'adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.